

Il “caso Brunello di Montalcino” visto dai Giuristi.

Rigidità dei disciplinari ed esigenze produttive

Avv. Marco Giuri

.....un po' di storia

Si ritrovano le prime notizie della fama del Brunello sin dal 1550:

“Montalcino...molto nominato nel Paese per li buoni vini che si cavano da quelli ameni colli...”

Leandro Alberti – Nella Descriptione di tutta Italia

Fino alla seconda metà del 1800 il vino più conosciuto ed apprezzato della zona era un vino bianco dolce, il Moscadello di Montalcino; fu in quel periodo che Clemente Santi iniziò a studiare le potenzialità di un clone del vitigno Sangiovese, il Sangiovese Grosso, localmente chiamato *Brunello* a causa del colore particolarmente scuro degli acini.

In seguito, **intorno al 1860**, il nipote di Clemente, **Ferruccio Biondi-Santi** (figlio di Jacopo Biondi e di Caterina Santi) iniziò a produrre un vino rosso che dimostrò subito di possedere eccellenti qualità.

Nasceva così il Brunello!!! (nome molto probabilmente legato al suo colore caratteristico)

Tuttavia il Brunello rimase per molti anni un vino conosciuto ed apprezzato solo nei dintorni della zona di produzione, anche a causa dell'elevato prezzo di vendita.

Nel 1932 MONTALCINO ha un primato legislativo:

si può chiamare Brunello SOLO il vino prodotto ed imbottigliato nel **Comune di Montalcino** (zona di produzione delimitata nel 1932 dalla Commissione del Ministero Agricoltura)

Fu dopo il 1950 che la fama del Brunello di Montalcino si estese prima all'Italia e poi all'estero.

CENNI STORICI SU UN SIMBOLO DEL BEL PAESE

- Il Brunello di Montalcino -

- 1842 – prima esaltazione dei pregi del vitigno ad opera di un canonico montalcinese;
- 1870 – cura del vitigno ed esaltazione dei pregi del Sangiovese;
- 1930 – fillossera (importata dagli U.S.A.);
- 1950 – ripresa del dopoguerra;
- 1966 – D.O.C. Brunello;
- 1980 – D.O.C.G. Brunello (primo vino in Italia);

.....qualche dato

Negli anni '60

- N° produttori: 20
- Ha coltivati: circa 60
- Bottiglie prodotte: 150.000

Oggi

- N° produttori: 250 (Albo chiuso)
- Ha coltivati: circa 2000
- Bottiglie prodotte: 7.000.000 ca

Genesi del Disciplinare

Il **disciplinare di produzione** è l'insieme delle leggi e delle indicazioni a cui si deve far riferimento per ottenere un vino DOCG, DOC, IGT, etc.

Queste leggi sono redatte in base alle **tradizioni** (es. tipologia di forma d'allevamento del vigneto; per i vitigni utilizzati), allo stretto **rappporto tra il prodotto ed il territorio**, alla **qualità** che deve essere garantita e disciplinata più o meno minuziosamente.

I disciplinari sono divisi in articoli in cui si specifica (anche ma non solo):

- la denominazione, a che vitigni si riferisce, in che percentuale e la zona esatta;
- la resa dell'uva, il titolo alcolometrico minimo dell'uva, la densità delle viti;
- come deve avvenire la vinificazione e le caratteristiche tecniche del prodotto finito come colore, odore, acidità totale.

Il disciplinare dei vini DOCG sarà più restrittivo dei vini IGT, per la maggiore caratterizzazione del prodotto.

Dove nasce l'idea del Disciplinare???

L'esigenza di costituire un sistema di qualità dei vini in Francia, sorse nei primi anni del 1920, quando (soprattutto a causa della fillossera) la produzione di vini ordinari era piuttosto alta tanto da offuscare il prestigio dell'enologia Francese e la disponibilità di vini di qualità era piuttosto rara e limitata. A questo si aggiunsero numerosi frodi e adulterazioni.

Il sistema di qualità Francese prese consistenza all'inizio degli anni 1930 e prese il nome di Appellation d'Origine Controlée (AOC). Si creò di fatto il sistema di controllo di qualità enologica più imitato del mondo sui cui principi si basano quelli di altri Paesi europei ma non solo.

I principi fondamentali su cui si basa il sistema di qualità francese derivano in larga parte dal lavoro svolto nel 1923 dal Barone Le Roy (influyente e importante produttore di Chateauneuf-du-Pape) che adottò rigide regole per la produzione dei propri vini.

Queste comprendevano la definizione della zona geografica, la varietà di uve permesse, le metodologie di coltivazione e di potatura e il grado alcolico minimo del vino.

Genesi del Disciplinare

Nel 1935 fu fondato l'INAO con l'espresso scopo di definire, stabilire e rafforzare i disciplinari di produzioni delle singole AOC, e che riprendevano in larga parte il modello stabilito dal Barone Le Roy.

La maggior parte dei disciplinari di produzione dei vini più prestigiosi della Francia sono stati definiti nel periodo subito successivo all'INAO.

Essi (i disciplinari) sono stati TUTTI, rivisti e perfezionati continuamente nel tempo.

Articolo 10 D.Lgs 61/2010 e D.M. 16 Dicembre 2010

Disciplinari di produzione

Elementi obbligatori

- a) la denominazione;
- b) la delimitazione della zona di produzione;
- c) caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche (...);
- d) la resa massima di uva e di vino per Ha (...);
- e) **INDICAZIONE DELLA VARIETA' DI UVE** da cui il vino è ottenuto con eventuale riferimento alle relative percentuali
- f) forme di allevamento, sistemi di potatura ecc. (...);
- g) condizioni di produzione e caratteristiche naturali (...);
- h) elementi che evidenzino i legami con il territorio (...);

Articolo 10 D.Lgs 61/2010 e D.M. 16 Dicembre 2010
Disciplinari di produzione

Elementi facoltativi

- a) irrigazione di soccorso;
- b) deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica (...);
- c) periodo minimo di invecchiamento (...);
- d) l'imbottigliamento in zona delimitata;
- e) capacità e sistemi di chiusura delle bottiglie (...);

Il valore giuridico del Disciplinare

Il soggetto richiedente (Associazione costituita ai sensi di legge → Consorzio di tutela) presenta la domanda di protezione comunitaria con annesso il disciplinare di produzione.

Al termine dell'intera procedura nazionale e comunitaria il Disciplinare di produzione viene approvato con Decreto Ministeriale.

Valore di norma primaria nel sistema delle fonti

Rinvio delle fonti nazionali e comunitarie al Disciplinare di produzione per i vincoli e le caratteristiche del prodotto.

Sanzioni (anche sul piano penale) in caso di violazione delle norme del Disciplinare.

Uno sguardo ai Riferimenti normativi

Comunitaria

Regolamento CE 1234/2007
(OCM Unica)

Regolamento CE 479/2008
(OCM Vino)

Regolamento CE 491/2009

Regolamento CE 607/2009

Italiana

D.P.R. 1966 I° Disciplinare
Brunello

D.P.R: 1980 Disciplinare
Brunello

L. 164/1992

1996 – 1998 Disciplinare
Brunello (modifiche)

Decreto Legislativo n. 61 del
2010

D. M. 16 Dicembre 2010

Gli interessi coinvolti e tutelati dalla normativa nazionale e comunitaria

Art. 33, par. 2 Reg. CE 479/2008

Le regole relative alle denominazioni d'origine devono basarsi:

a) **sulla protezione dei legittimi interessi:**

- *dei consumatori;*
- *dei produttori;*

b) **sull'assicurazione del buon funzionamento del mercato comune dei prodotti interessati;**

c) **sulla promozione di prodotti di qualità;**

Il cd. Caso del Brunello di Montalcino

Il caso del Brunello di Montalcino è strettamente legato al territorio e, soprattutto, alla evoluzione storica di un prodotto e dei suoi artefici. Basti pensare che il disciplinare del Brunello è stato redatto negli anni '60 quando gli Ha iscritti all'Albo erano circa 60!

Tali superfici erano circoscritte in un territorio particolarmente vocato, con delle caratteristiche micro-climatiche particolari.

Con l'aumento vertiginoso della superficie vitata, la maggioranza dei produttori, in possesso di vigneti di dubbia vocazione, ha avvertito la necessità di migliorare la qualità dei propri vini.

Si tentò, senza apprezzabili riscontri, un miglioramento genetico del Sangiovese attraverso la selezione clonale e l'introduzione di nuove tecniche di vigneto e di cantina.

... segue: il cd. Caso del Brunello di Montalcino

Ha origine nel 2007: le investigazioni sono iniziate nel mese di Settembre ed hanno interessato molti produttori di vino Brunello di Montalcino.

I controlli e gli accertamenti sono stati condotti dalla Guardia di Finanza di Siena e dall'Ispettorato Centrale del Controllo Qualità dei Prodotti Agroalimentari di Firenze

E' stata contestata la violazione del disciplinare di produzione del vino Brunello di Montalcino per la presenza di vigneti con base ampelografica diversa dal sangiovese.

...le conseguenze

Guardia di Finanza di Siena e Ispettorato Centrale del Controllo Qualità dei prodotti agroalimentari di Firenze

- perquisizioni sedi aziendali **ed abitazioni**, acquisizione e analisi documentazione presso il Consorzio del Brunello
- sequestri preventivi di circa 6.500.000 litri di prodotto
- declassamento del prodotto per la commercializzazione
- a seguito degli accertamenti, comunque, molti prodotti sono risultati conformi al disciplinare;
- in molti casi, analizzati durante le indagini, le irregolarità sono derivate da basse percentuali di **varietà di uve differenti dal Sangiovese.**

...le conseguenze

Tutto ciò ha comportato un **grave danno**, con conseguenze di **non poco conto**, all'immagine dell'Italia e del **Vino italiano nel Mondo!**

L'emblematico “caso del Brunello di Montalcino” si sarebbe potuto prevedere e prevenire con un **Disciplinare di Produzione più elastico?**

Le ipotesi di reato

Articolo 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per **origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita**, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad euro 2.070,00.

Articolo 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Articolo 517 Bis - Circostanza aggravante

Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

Le ipotesi di reato ...dal 2009 *(L. 99 del 2009)*

Articolo 517 *quater* - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera **indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari** è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, **pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte**.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Le ipotesi di reato

Punibile anche il tentativo per il reato di frode in commercio, con diminuzione della pena.

Problemi giurisprudenziali ha causato la tematica del tentativo, soprattutto in presenza di merci rinvenute in magazzino e non in locali commerciali destinati alla vendita al consumo.

La Cassazione, però, ha sempre sostenuto la configurabilità del tentativo anche in questi casi: *“Il tentativo di frode in commercio può esser integrato anche indipendentemente da ogni concreto rapporto con l’acquirente, essendo invece decisive, al fine suddetto, solo l’idoneità e la non equivocità degli atti nella direzione di una consegna”* Cass. Sez. III, n. 14161 del 3 Novembre 1999

.....la possibile soluzione

Nella “vecchia” L. 164 e nell'attuale 61/2010 si sarebbe potuto inserire un margine di tollerabilità (4-5%) di base ampelografica diversa

Perchè?

L'errore in buona fede nella coltivazione dovrebbe essere tollerato per ragioni storiche del vitigno e per ragioni “umane”.

- a) errore del vivaista nella consegna delle barbatelle;
- b) presenza anche minima (2/3 piante) di un vecchio vitigno non identificabile

.....la tollerabilità nel vino

Nella produzione vinicola esistono varie norme che già consentono un margine di tollerabilità, senza che ciò danneggi il consumatore né il produttore

ESEMPI

- Gradazione alcolica
- Annata
- Periodo di invecchiamento e affinamento
(previsto nel minimo ma non nel max)

Il consumatore non subisce un danno

Lo spirito delle normative nazionali e comunitarie è sempre volto alla tutela del consumatore

La tollerabilità

E' norma di “**buon senso**”

Non danneggia il mercato e il consumatore

Evita che errori commessi in **buona fede** e limitati nella quantità, possano produrre effetti devastanti come quelli prodotti dal c.d. “Caso Brunello”, con danni all'immagine Italia e Vino Italiano nel mondo, effetti che ancora oggi si risentono

.....altre esperienze

Francia – Bordeaux

si prevede la coesistenza dei vitigni storici che difendono la tradizione e in tale ambito non si stabiliscono percentuali

Stati Uniti

Paese in cui è massima l'attenzione al consumatore si prevede la possibilità di derogare in percentuali basse il vitigno di provenienza

E se il “Caso Brunello” fosse successo oggi?
E se dovesse riaccadere su un'altra D.O.C.?

RESPONSABILITA' PENALE DELL'IMPRENDITORE
MA ANCHE.....RESPONSABILITA' “PENALE”
DELL'IMPRESA!!!!

SANZIONI INTERDITTIVE:

- DIVIETO DI CONTRARRE CON LA PA;
- INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA';
- SOSPENSIONE O REVOCA DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE O CONCESSIONI;
- ESCLUSIONE DA FINANZIAMENTI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E REVOCA DI QUELLI CONCESSI;
- DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI.

LE SANZIONI PECUNIARIE VANNO DA
EURO 25.000 A 1.500.000 !!!!!

DA COSA DERIVA QUESTA
RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'???

DALLA 231/2001 CHE DAL 2009 HA
INTRODOTTO L'ESTENSIONE AI REATI
DI CUI AGLI ARTT. 515, 516, 517 *QUATER*
DEL CODICE PENALE

COME EVITARE QUESTA RESPONSABILITA' PER L'IMPRESA???

Con l'adozione di **strumenti di tutela preventivi** previsti dalla legge 231:

- a) Modelli organizzativi di gestione e controllo;
- b) Codice Etico e formazione;
- c) organismo di vigilanza autonomo e controllo.

Conclusioni

Necessità di prevedere disciplinari meno “**Ingessati**”.

Elasticità non è sinonimo di lesione degli interessi dei consumatori e NON pregiudica in alcun modo la qualità del prodotto, anzi



Può costituire un elemento per la realizzazione di prodotti ancora migliori e rispondenti ai cambiamenti del mercato e dei gusti dei consumatori (anche in termini economici), tollerando errori di “buona fede”.

Maggiore apertura dei produttori e abbandono delle posizioni rigoriste e controproducenti.